



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE NEL COMUNE DI MONDOVI'**

CUP: C96G24000050004

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 3	DURATA DELL'APPALTO
ART. 4	IMPORTO A BASE DI GARA E REVISIONE PREZZI
ART. 5	CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTROLLI
ART. 6	GARANZIA SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
ART. 7	DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 8	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E NORMATIVA
ART. 9	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI – TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO
ART. 10	DIREZIONE DEI LAVORI
ART. 11	ONERI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 12	DISPONIBILITA' DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE
ART. 13	OBBLIGHI DELLA DITTA
ART. 14	CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI
ART. 15	PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
ART. 16	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 17	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
ART. 18	GARANZIA DEFINITIVA
ART. 19	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 20	DIVIETO DI CESSIONE E RINVIO ALLE NORME SUL SUBAPPALTO
ART. 21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
ART. 22	FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E SPESE A CARICO DELL'APPALATORE
ART. 23	CONTROLLO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ART. 24	PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
ART. 25	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 26	DOMICILIO E FORO COMPETENTE
ART. 27	OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE
ART. 28	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
ART. 29	RINVIO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e l'esecuzione di nuova segnaletica stradale a seguito del rifacimento dei manti bitumati e modifiche della viabilità secondo le disposizioni di legge.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari tecnici dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

I lavori di cui sopra dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Mondovì.

La categoria dei lavori da eseguire è la "OS10 – Segnaletica stradale non luminosa".

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

- Codice identificativo della gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP): C96G24000050004

Art. 2 Descrizione sommaria dei lavori oggetto dell'appalto

I lavori di stesura della segnaletica orizzontale sono comprensivi di:

- pulitura di pavimentazione;
- preparazione delle superfici con eliminazione delle macchie di olio e di grasso ed asportazione delle polveri;
- fornitura della vernice;
- eventuale tracciamento su nuova pavimentazione (es. asfaltature appena rifatte, ecc.) concordata con la D.L.;
- esecuzione della segnaletica orizzontale concordata con la D.L.

I lavori sono classificati nella categoria delle opere generali "OS10- Segnaletica Stradale non luminosa" e sono da considerarsi interamente lavori a misura.

La segnaletica orizzontale dovrà essere conforme alle prescrizioni indicate nell' 5 "Caratteristiche Tecniche e Controlli" del seguente Capitolato.

Le attrezzature ed i mezzi di proprietà delle Ditte devono possedere idonee caratteristiche e requisiti in linea con le più recenti tecnologie e con ogni norma legislativa e regolamentare avente comunque attinenza e i mezzi devono inoltre essere tutti omologati dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti norme del Nuovo Codice della Strada.

L'appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire i cantieri stradali secondo le norme indicate nel D.M.10/07/2002.

Art. 3 Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di: dalla data di inizio effettivo dei lavori fino al 30/11/2024.

I lavori andranno eseguiti secondo un apposito cronoprogramma concordato con la Direzione Lavori.

Art. 4 Importo a base di gara e revisione prezzi

L'affidamento dei lavori di cui all'art. 1 avviene con corrispettivo a misura sulla base delle voci dell'elenco prezzi della Regione Piemonte ultima edizione 2024 (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/929-consultazione-prezzario-regionale-opere-pubbliche>).

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti al progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi sopra indicato.

Gli oneri di sicurezza (OS), sono valutati sulla base dei prezzi di cui alla stima complessiva dei costi della sicurezza allegata (Allegato C) al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Il valore posto a base d'asta corrisponde all'importo contrattuale di € 79.500,00 oltre l'I.V.A.

Pertanto il valore a base di gara così come stabilito nel Computo metrico estimativo (Allegato B) risulta il seguente:

Totale Lavori (A)	Euro 78.500,00 (di cui Euro 24.000,00 per costi della manodopera)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (B)	Euro 1.000,00
Totale (A+B)	Euro 79.500,00
Contributo ANAC	Euro 35,00
I.V.A.	Euro 17.490,00

Totale I.V.A. inclusa Euro 97.025,00

Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici sintetici di costo di costruzione.

Trattandosi di manutenzione ordinaria i lavori di tracciatura non sono puntualmente prevedibili e pertanto verranno definiti con la D.L. secondo il prezziario regionale indicato e il competente Ufficio di Polizia Locale fino al raggiungimento dell'importo contrattuale in dipendenza delle condizioni della segnaletica esistente. Per il computo metrico estimativo si rinvia all'Allegato B.

Il computo metrico estimativo sopra indicato è puramente indicativo e potrà subire delle variazioni a seconda di quanto valutato in corso d'opera dalla D.L.

Si evidenzia che l'eventuale somma rimanente rispetto al ribasso offerto, verrà utilizzata fino a copertura dell'intero importo posto a base di gara per i lavori oggetto del presente appalto.

Art. 5 Caratteristiche tecniche e controlli

La segnaletica orizzontale sarà costituita da strisce longitudinali, strisce trasversali ed altri simboli ed iscrizioni come all'art. 40 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.LGS. 30 aprile 1992 n. 285 ed artt. da 137 a 155 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche integrazioni ed essere conformi per colori, forme e dimensioni.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di scivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, dovranno essere conformi alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico del Ministero dei LL.PP. (art. 137, comma 4 del Regolamento di attuazione), ed essere comprovate dalle relative certificazioni. Ecolabel UE.

Nelle more dell'approvazione del disciplinare, con apposito Decreto del Ministro dei LL.PP, le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436:2008 relativamente alle classi indicate nella scheda tecnica. Tali caratteristiche si intendono in opera per il periodo di garanzia previsto. Le caratteristiche dovranno essere comprovate dalle relative certificazioni rilasciate da Laboratori ufficiali autorizzati.

La segnaletica andrà realizzata nelle zone richieste dal Committente.

L'Appaltatore sarà libero di utilizzare materiali di sua scelta, nell'ambito della tipologia di prodotto indicata nell'appalto.

La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo semovente.

I bordi delle strisce, linee di arresto, zebrature, scritte ecc., dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta.

Il prodotto verniciante dovrà essere accompagnato da un certificato, eseguito da laboratori ufficiali autorizzati, da cui risultino i valori di caratterizzazione iniziale della pittura applicata in base ai parametri previsti dalla norma UNI EN 1436:2008:

- visibilità diurna;
- visibilità notturna;
- fattore di luminanza;
- coordinate cromatiche.

I requisiti che la segnaletica orizzontale deve possedere, definiti SOGLIE DI ACCETTABILITA', ai sensi della norma europea sopra specificata, UNI EN 1436:2008, riguardano le prestazioni che la stessa deve rispettare durante la sua durata di vita funzionale, espressi attraverso parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale in termini di classi di prestazioni.

Le misure potranno essere fatte per ogni requisito elencato, ad insindacabile giudizio della DL.

Il mancato rispetto di un requisito è da considerarsi come un "mancato servizio" e quindi tale da giustificare le detrazioni e le penali di cui alle Norme Generali.

L'essiccazione del prodotto, in condizioni ambientali normali, dovrà avvenire in un tempo minimo non superiore ai 30 minuti.

Il presente affidamento verrà eseguito nel rispetto dei CAM ambientali vigenti e previsti dal D. Lgs. Del 23 giugno 2022 n. 256.

Controlli standard prestazionali dei materiali

I controlli previsti degli standard prestazionali dei materiali, saranno effettuati al fine di verificare il mantenimento dei valori richiesti per tutta la vita funzionale.

Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterrà opportuno.

Queste devono avvenire in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora questo non si presenti, l'avvenuto prelievo o verifica sarà comunicata dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore stesso successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui è stata effettuata la prova.

Saranno eseguiti rilievi della retro riflessione (valori RL) e del colore. La segnaletica orizzontale, a partire dalla posa in opera, deve essere efficiente, per tutto il periodo della sua vita funzionale, sia in termini di visibilità notturna, sia di antiscivolosità, ecc.

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti saranno eseguite in cantiere con strumentazioni portatili in sito ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e riguarderanno:

- colore
- retro riflessione

Colore

I controlli delle coordinate cromatiche verranno eseguiti, come previsto dall'allegato C della UNI EN1436, con uno strumento dotato di una sorgente luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo D65, come definito dalla norma ISO/CIE 10526.

La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45/0, con un angolo di illuminazione di $45^\circ \pm 5^\circ$ e un angolo di osservazione di $0^\circ \pm 10^\circ$.

Gli angoli si intendono misurati rispetto alla normale superficie della segnaletica.

La superficie minima misurata deve essere di 5 cm².

Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere superiore a 5 cm², ad esempio 25 cm².

Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e più precisamente:

- linee longitudinali

deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto scelto per il controllo; in ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle coordinate cromatiche.

- simboli

per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di cinque letture, in punti diversi.

- lettere

per ogni lettera, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di tre letture, in punti diversi.

- linee trasversali

per ogni striscia trasversale, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla media di cinque letture, in punti diversi.

Retro riflessione

I controlli dei valori di retro riflessione verranno eseguiti con apparecchi che utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN1436 allegato B, con le seguenti principali caratteristiche:

- illuminante A analoga a quella definita dalla ISO/CIE 10526;
- superficie minima di misurazione 50 cm²;
- angolo di osservazione $\alpha = 2.29^\circ$
- angolo di illuminazione $\varepsilon = 1.24^\circ$

Le condizioni di misurazione normalizzata sono concepite per simulare una distanza visiva di 30 m, per il conducente di un veicolo adibito a trasporto passeggeri, con l'altezza dell'occhio di 1,2 m e proiettori montati ad altezza di 0,65 m sopra la superficie stradale.

Il valore di retro riflessione deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e delle condizioni della superficie stradale come previsto nella UNI EN 1436 allegato B e più precisamente:

- linee longitudinali: deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto scelto per il controllo (tratto riferito ai rapportini giornalieri e/o

ordinativi di lavoro). In ogni sondaggio devono essere effettuate un minimo di cinque letture dei valori di retro riflessione. Il valore di ciascun sondaggio sarà dato dalla media delle letture in cinque punti diversi;

- simboli: per ogni simbolo il valore di retro riflessione sarà dato dalla media delle letture in cinque punti diversi;
- lettere: per ogni lettera il valore di retro riflessione sarà dato dalla media delle letture in tre punti diversi;
- strisce trasversali: per ogni striscia trasversale il valore di retro riflessione sarà dato dalla media delle letture in cinque punti diversi.

Il valore della retro riflettanza misurato mediamente dopo 10 giorni dalla stesura, attraverso un retro riflettometro, non dovrà essere inferiore ai 120 mod/lux per mq.

Art. 6 Garanzia sulla segnaletica orizzontale a vernice

La durata e l'efficienza della segnaletica orizzontale, a vernice, deve essere garantita mediamente per otto mesi dall'esecuzione.

Durante il periodo di garanzia, l'appaltatore assicurerà la perfetta conservazione della segnaletica e si impegna ad effettuare gratuitamente la ripresa di quelle parti che dovessero risultare in tutto od in parte cancellate o non più rispondenti ai requisiti richiesti. Il grado di visibilità e di efficienza della s. o. sarà insindacabilmente determinato dalla Direzione Lavori. I termini di garanzia non si applicano nei casi in cui la s. o. dovesse scomparire a seguito di lavori eseguiti da altre imprese.

Art. 7 Disciplina contrattuale

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto e normativa

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale e relativi allegati;
- b) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 4;
- c) la stima complessiva dei costi della sicurezza (Allegato C);
- d) le polizze di garanzia di cui all'articolo 18 e 19;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- c) Codice Della Strada e relativo Regolamento;
- d) D.M. 10/07/2002;
- e) Direttiva UNI EN 1436:2008;
- f) Direttiva UNI EN 1824;
- g) Direttiva UNI EN 12802:2011;
- h) Norma ISO/CIE 10526;
- i) D.M. 22 gennaio 2019.
- l) D.M. 23 giugno 2022 n. 256

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il quadro economico e il computo metrico estimativo;

Art. 9 Consegna e inizio dei lavori - Tempi e modalità di intervento

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, da effettuarsi non oltre 7 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del

completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Nel caso di specie non opera il termine dilatorio a norma dell'art. 18 comma 3.

Il calendario degli interventi – cronoprogramma - dovrà inoltre essere concordato con la D.L. prima dell'inizio dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori inoltre, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; La D.L. in rapporto alle necessità organizzative ed alle condizioni climatiche, potrà variare il calendario. Il numero delle maestranze da adibire ai singoli lavori deve essere idoneo ed in numero sufficiente al rispetto del citato calendario.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Gli interventi dovranno rispettare le norme del Nuovo Codice della Strada (D. lgs. 30 aprile 1002 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.) e del D.M 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade da adottare per il segnalamento temporaneo”.

I lavori devono necessariamente essere eseguiti per l'importo complessivo entro il 30/11/2024.

Art. 10 – Direzione dei lavori

La Direzione dei Lavori è affidata all'Agente Scelto di P.L. Gregorio Davide.

Art. 11 Oneri connessi all'esecuzione dei lavori

Particolare cura deve essere posta nella preparazione della superficie. Prima della stesa della vernice, le superfici dei manufatti da dipingere dovranno essere ben ripulite da terriccio, oli, grassi, detriti e da altri eventuali materiali estranei con apposite scope e soffiatori.

La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore e sufficiente corposità, ma non tale da provocare distacchi per sfogliamenti; dovranno essere evitate colature e macchie in genere.

Eventuale vernice sparsa incidentalmente dovrà essere prontamente rimossa dall'area pavimentata. Si dovrà inoltre evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, caditoie e chiusini non oggetto di lavorazione.

Le superfici, appena dipinte, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero arrecare a veicoli e pedoni in transito, per tutto il periodo di tempo necessario all'essiccamento della vernice.

Dovendo operare in zone percorse da pedoni è necessario collocare durante la verniciatura e fino a totale essiccazione, appositi cartelli con la dicitura

“SEGNALETICA IN RIFACIMENTO” i quali dovranno poi essere rimossi a cessate esigenze.

Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena dipinta, sarà riverniciata e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati o corretti a totale carico dell'appaltatore.

La mano d'opera della segnaletica orizzontale, in quantità proporzionale al lavoro, dovrà essere della massima efficienza, secondo la migliore consuetudine in questi tipi di lavoro, con l'impiego di personale esperto e preparato.

Art. 12 Disponibilità del personale e delle attrezzature

Per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, la ditta aggiudicataria dovrà operare con personale tecnico di provata capacità, le squadre operative dovranno essere dimensionate secondo il tipo di lavoro da svolgere (comunque minimo 2 persone) e dovranno essere dotate dei D.P.I. previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché dei materiali e dispositivi in quantità sufficiente a delimitare l'area di cantiere secondo le disposizioni vigenti di legge.

Art. 13 Obblighi della Ditta

La Ditta aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

La Ditta aggiudicataria è tenuta altresì ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria, nonché gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, per tutto il personale dipendente e, se cooperativa, anche per i rapporti con i soci.

E' fatto obbligo parimenti alla ditta appaltatrice predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività.

Saranno altresì a carico della Ditta gli obblighi seguenti:

- a) la presenza continua di un capocantiere durante l'esecuzione dei lavori;
- b) l'adozione nell'esecuzione dei lavori, delle cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a persone, animali o a beni mobili o immobili.

Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti ed infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione nonché il suo personale preposto alla sorveglianza e direzione lavori.

Art. 14 Conformità agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012, che allegato al presente Capitolato "Allegato D", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto;

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al paragrafo 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai paragrafi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 17, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 15 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali di risulta (latte, ecc.) dovranno idoneamente essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 16 – Penalità e risoluzione del contratto

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti nel presente capitolato, il committente si riserva di applicare le penalità di seguito indicate.

In caso di inosservanza dei termini di intervento, si applicherà per ogni giorno di ritardo dal cronoprogramma dei lavori, una penale di Euro 150,00.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno del concorrente qualora si verificino inadempienze gravi ovvero ripetute, contestate almeno due volte nel corso del rapporto contrattuale.

Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione degli eventuali maggiori danni il Committente ha diritto a rivalersi, mediante trattenuta, sul deposito cauzionale.

La risoluzione del contratto, facoltativa o obbligatoria, è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di cui al successivo art. 21 del presente Capitolato.

Art. 17 Adempimenti in materia di sicurezza e responsabilità dell'appaltatore

L'aggiudicatario prende visione ed accetta, con la presentazione dell'offerta, lo schema di "Stima complessiva dei costi della sicurezza" predisposto dal Comune di Mondovì ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., allegato al presente capitolato "Allegato C".

In ogni caso nell'esecuzione dei lavori su strada l'aggiudicatario dovrà adottare quanto necessario per l'approntamento e il segnalamento del cantiere di lavoro ai sensi del vigente Codice della Strada oltre a rispettare e far osservare ai propri dipendenti ed agli occupati nello svolgimento del servizio tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, nel D.M. 10/07/2002, oltre ad osservare le prescrizioni eventualmente imposte dal Servizio Autonomo di Polizia Locale.

È posta a carico dell'appaltatore l'adozione, nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, esonerando espressamente e mantenendo indenne nella forma più ampia e tassativa il Comune di Mondovì da ogni responsabilità in caso di danno e/o incidente e/o infortunio.

Ai sensi della vigente normativa (art. 26 - comma 3 - del D. Lgs. 81/2008) si precisa che non essendovi interferenze non si procederà alla redazione del DUVRI; eventuali verbali di cooperazione e coordinamento saranno redatti per ogni specifico intervento e sottoscritto dagli interessati: committente, datore di lavoro e appaltatore.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori, rimane immutato l'obbligo per l'impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (POS) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito sopra.

Art. 18 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima dell'inizio lavori, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.n.385/1993, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123.

Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del rapporto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Art. 19 – Obblighi assicurativi a carico del'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 9, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture indicate sopra. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

-partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

-partita 2) per le opere preesistenti: euro 0 ,

-partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 0 ,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 20 - Divieto di cessione e rinvio alle norme sul subappalto

I lavori non possono essere ceduti a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto subappaltabili, **non** possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd **SUBAPPALTO A CASCATA**) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e delle condizioni di cui all'art. 119 co. 17 del Codice.

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 21 – Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto..

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione,

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 173 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta.

Art. 22 - Formalizzazione dell'aggiudicazione e spese a carico dell'appaltatore

Il contratto è stipulato interamente “a misura”.

Il contratto si perfezionerà mediante il caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di stipula firmato digitalmente (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA) e comprenderà le caratteristiche tecniche contenute nel presente Capitolato e relativi allegati.

Si intendono parti integranti dello stesso: l’offerta presentata dall’aggiudicatario, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, la Stima Complessiva dei costi della sicurezza, l’elenco prezzi regionale come definito all’art. 4 del presente Capitolato, la polizza di garanzia definitiva di cui all’art. 19.

Non opera il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni così come è stabilito dall’art. 18 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

L’IVA deve intendersi a carico dell’Amministrazione secondo le norme vigenti in materia fiscale ed alle eventuali modificazioni che dovessero intervenire nel periodo di fornitura.

Tutte le spese inerenti o conseguenti l’aggiudicazione dell’appalto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 23 - Controllo dei lavori e certificato di regolare esecuzione

Durante l’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione, tramite i competenti uffici provvederà al controllo degli stessi per accertare che vengano compiuti secondo le condizioni poste dal presente capitolato.

Qualora si riscontrasse che i suddetti lavori non sono stati eseguiti come richiesto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla loro corretta esecuzione.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale dall’art. 17.

Conclusi i lavori, il Direttore dei Lavori, dopo aver verificato che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento ed eseguite le verifiche di cui all’art. 5 “Caratteristiche tecniche e controlli”, rilascia, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento, il certificato di regolare esecuzione a norma dell’art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 – Pagamenti e anticipazione del prezzo

Il prezzo applicato per i lavori sarà quello calcolato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, al prezzario indicato nell'art. 4 del presente capitolato e questa sarà l'unica voce su cui contabilizzare quanto dovuto, in quanto comprensivo di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per l'esecuzione, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA e oneri della sicurezza.

Si evidenzia che l'eventuale somma rimanente rispetto al ribasso offerto, verrà utilizzata fino a copertura dell'intero importo posto a base di gara per i lavori oggetto del presente appalto.

I pagamenti verranno eseguiti in n. 2 rate da versarsi la prima quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo pari al 40% (quaranta per cento) e la seconda all'ultimazione dei lavori.

L'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.M. 23/01/2015 ai fornitori delle pubbliche amministrazioni di annotare sulle fatture la seguente dicitura: "scissione dei pagamenti" (cd. split payment).

L'emissione della fattura è condizionata all'avvenuto perfezionamento della procedura di controllo dei lavori eseguiti a regola d'arte, come disciplinata dal precedente art. 17.

La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Mondovì – corso Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN). La fattura dovrà contenere le coordinate bancarie o postali per il pagamento. Il pagamento sarà eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Si precisa che il Comune può ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico, conformi allo standard "FatturaPA" e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, di cui al D.M. 03/04/2013 n. 55.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto si intenderà risolto, senza necessità di notifica di formale diffida, nel caso in cui l'aggiudicatario venga meno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.

Art. 26 – Domicilio e foro competente

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Comunale di Mondovì. Per ogni controversia che dovesse

insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello territorialmente competente per la città di Mondovì.

Art. 27 – Osservanza disposizioni di legge

L'aggiudicatario dovrà eseguire tutto quanto previsto nel contratto a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle clausole contenute nel presente capitolato speciale d'appalto. Inoltre sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta affidataria il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune stesso ed in caso di violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso il Comune di Mondovì per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione

del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario; il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Mondovì, titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.

Titolare del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, con sede in Corso Statuto, 15 - 12084 Mondovì;

Centralino: 0174/559.211, e-mail: info@comune.mondovi.cn.it, PEC: comune.mondovi@postecert.it.

Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti: Avv. Daniela Dadone con studio in Mondovì, Via Cuneo, 12 - e-mail dpodanieladadone@gmail.com.

Art. 29 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di affidamenti di lavori.

IL PROGETTISTA

F.to Antonio Fulcheri

F.to digitalmente in originale